

Studio Legale Buonanno
Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma
Tel./Fax 0689135135 – Mobile 3470934313
Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

**** * ** * ****

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
RICORSO IN APPELLO
CON ISTANZA EX. ART. 98 CPA E
DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

Nell'interesse di:

- 1) **ABATE ANGELA MARIA**, C.F. BTANLM80B42F126V;
- 2) **AGHEMO STELLA**, C.F. GHMSLL76D67L219I;
- 3) **ALGIERI ANGELA ASSUNTA**, C.F. LGRNLS89E58A053X;
- 4) **AMMENDOLA VALERIO**, C.F. MMNVLR89S11F839Z;
- 5) **AMODEO ANNAROSA**, C.F. MDANRS66B44H224O;
- 6) **ARCURI MARIA CHIARA**, C.F. RCRMCH80D70G273X;
- 7) **AUGELLO ANNAMARIA**, C.F. GLLNMR80B56H700M;
- 8) **BONGIOVANNI GIROLAMO**, C.F. BNGGLM74A19A176M;
- 9) **CAROSI MARIA CRISTINA**, C.F. CRSMCR67H55C495C;
- 10) **CARUANA PAOLO**, C.F. CRNPLA78P08H269R;
- 11) **CARUSO ALESSANDRO**, C.F. CRSLSN82R20A783E;
- 12) **CASANOVA BONELLO ENRICO**, C.F. CSNNRC91S06I480L;
- 13) **CASTIGLIONE LUIGI**, C.F. CSTLGU65E23A089V;
- 14) **CATALANOTTO CATERINA**, C.F. CTLCRN77T51D009P;
- 15) **CATALANOTTO SALVATORE**, C.F. CTLSVT75H15D009X;
- 16) **CAVALLARO CARMELINA**, C.F. CVLCML73B63H224N;
- 17) **CHIRICO GRETA MARTINA**, C.F. CHRGTM89S68H224K;
- 18) **CICIO ANTONINA VITA**, C.F. CCINNN77P43I533L;
- 19) **CICIO MICHELE**, C.F. CCIMHL82C18F126E;
- 20) **COCCIONI PAOLO**, C.F. CCCPLA72L14B791N;
- 21) **COLICCHIA SALVATORE**, C.F. CLCSVT79R30E974R;
- 22) **CORSALE MARIA GIULIA**, C.F. CRSMGL98E53G273R;
- 23) **D'AMICO IVANA**, C.F. DMCVNI77T53E974I;
- 24) **D'AMICO NADIA ANGELA**, C.F. DMCNNG74R42E974M;

- 25) **FERRANTE MICHELE**, C.F. FRRMHL98H08I533S;
- 26) **FERRANTE SOPHIA**, C.F. FRRSPH98H48I533K;
- 27) **FOTIA FRANCESCA**, C.F. FTOFNC69A44H224B;
- 28) **GAGLIARDO GIULIA**, C.F. GGLGLI90M65D009W;
- 29) **GANGI GIOVANNI**, C.F. GNCGNN90T12C286N;
- 30) **GENNA NICOLINA PATRIZIA**, C.F. GNNNLN64L46E974F;
- 31) **GRISAFI GIUSEPPE ANTONIO**, C.F. GRSGPP75C04C286E;
- 32) **GRISAFI VITO**, C.F. GRSVTI73C08C286F;
- 33) **IANNO' ANTONIO**, C.F. NNINTN98R29F112H;
- 34) **LA FATA MARIA RITA**, C.F. LFTMRT69P69G348W;
- 35) **LA ROCCA LILIANA**, C.F. LRCLLN85S70I533Z;
- 36) **LAIOLA SALVATORE**, C.F. LLASVT79B23G273T;
- 37) **LO MONACO FRANCESCO**, C.F. LMNFNC89E21C286C;
- 38) **LOMBARDO SALVATORE**, C.F. LMBSVT78T31C286F;
- 39) **MARINO GIOVANNI**, C.F. MRNGNN84M19I533G;
- 40) **MUSSO ANTONIO**, C.F. MSSNTN76P29Z112M;
- 41) **NIELI CATALDO**, C.F. NLICLD79D12G273T;
- 42) **ODDO OSCAR**, C.F. DDOSCR93M31D423X;
- 43) **PEPE PIA**, C.F. PPEPIA80L46A783F;
- 44) **PIETOSO CARLA**, C.F. PTSCRL74H55F839D;
- 45) **PUNZI GENNARO**, C.F. PNZGNR75D23C136K;
- 46) **ROSSI CIRO**, C.F. RSSCRI70C11G795U;
- 47) **RUSSO DOMENICO**, C.F. RSSDNC80E29I533P;
- 48) **SCIARA GIUSEPPE**, C.F. SCRGPP95P30I533G;
- 49) **SCIARA PIETRO**, C.F. SCRPTR99T01I533N;
- 50) **SCLAFANI ACCURSIO**, C.F. SCLCRS96D18I533B;
- 51) **SIGONA ALESSANDRO**, C.F. SGNLSN85M25H163V;
- 52) **SPADA FLAVIA**, C.F. SPDFLV92L68C136G;
- 53) **TOSCANO GIOVANNI**, C.F. TSCGNN97D22H224L;
- 54) **TUMMINELLO DOMENICO**, C.F. TMMDNC92B10F061C;
- 55) **TURANO IGNAZIO**, C.F. TRNGNZ95T01I533R;
- 56) **VITALE SERENA**, C.F. VTLSRN98S51C286S;
- 57) **WASIUCHNIK NOEMI CLAUDIA**, C.F. WSCNCL65S51Z600W;

rappresentati e difesi dall'**Avv. Marcello Stanca** (C.F. **STNMCL62T12L776K**) del Foro di Firenze, abilitato all'esercizio del patrocinio avanti le Magistrature Superiori, e dall'**Avv. Giuseppe Buonanno** (C.F. **BNNGPP78M05E716U**) del Foro di Roma, anche in via disgiunta tra loro, elettivamente domiciliati presso l'**Avv. Giuseppe Buonanno** in Roma, Via Fabio Massimo n. 88, come da procure in calce, i quali

difensori al fine delle comunicazioni e/o notificazioni indicano il numero di Fax: **0689135135** e l'indirizzo PEC **(domicilio digitale): giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*;

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Uffici Scolastici Regionali di competenza**, in persona dei Direttori Generali *pro tempore*;

rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – 00186;

Per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione ed adozione di misure cautelari collegiali, della Sentenza del TAR Lazio – Roma – Sez. III-bis - n. 452 depositata il 14 gennaio 2019 (RG 14207/2018), non notificata (DOC. 1).

FATTO

Con DM 995/2017 e successivo Bando DDG dell'1/2/2018, il MIUR ha indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente a tempo indeterminato della scuola secondaria (Doc. 17 – 18 Fasc. I grado).

Si richiede, ingiustificatamente, il possesso di titolo di abilitazione.

Gli appellanti sono tutti docenti non abilitati ma in possesso di diplomi di portata abilitante della classe **A066** o delle classi concorsuali **ITP - Posti insegnamento tecnico/pratico** della Tabella B - Dpr 19/2016, nonché di titoli formativi e/o di servizio sulla materia del Sostegno (Doc. 19 Fasc. I grado).

Hanno subito l'illegittima preclusione alla possibilità di presentare domanda tramite la piattaforma telematica *Polis*, per cui hanno formulato domanda con modalità sostitutiva chiedendo l'ammissione al concorso nelle classi afferenti ai propri titoli, di seguito individuate anche in base all'ambito regionale in cui, secondo i criteri di aggregazione territoriale fissati dal MIUR, devono tenersi le relative prove: **A066 - Lazio/Lombardia/Puglia; B016 - Lazio/Lombardia/Puglia; A041 - Lazio/Lombardia/Puglia; Sostegno - ADSS/ADMM - Calabria/Campania; B001 - Sicilia; B003 - Lombardia; B011 - Sicilia; B012 - Lombardia; B014 - Basilicata/Veneto/Campania; B015 - Lombardia/Campania; B017 - Campania/Lombardia; B019 - Lombardia; B020 - Campania/Veneto; B021 - Campania/Toscana/Veneto** (Doc. 20 – 21 Fasc. I grado).

La presente controversia origina dai **molteplici profili di discriminazione** che gli appellanti subiscono dall'espletamento delle prove suppletive.

Infatti, nell'ambito della procedura concorsuale, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali che si sono affermate, numerosi altri docenti di tali medesime categorie (A066 e ITP), privi di abilitazione, hanno ottenuto, *medio tempore*, un provvedimento cautelare giurisdizionale che li ammette alle prove (suppletive).

Difatti, proprio in virtù degli atti, e correlati elenchi, impugnati al TAR (Doc. 1/18 Fasc. I grado), tali diversi docenti sono stati autorizzati a comunicare i dati per la partecipazione alle prove (suppletive) ed hanno visto riconosciuto il proprio nominativo tra gli ammessi, spesso risultando inseriti nelle graduatorie *medio tempore* approvate.

Pertanto, è **attuale e concreto interesse** degli odierni appellanti, che hanno presentato la medesima domanda in modalità sostitutiva e sono in possesso dello stesso titolo di accesso (diploma), poter egualmente essere ammessi al concorso, così superando tale grave discriminazione.

In particolare, si chiede all'Ecc.mo Consiglio di Stato di applicare anche a favore degli odierni appellanti (almeno) l'orientamento (di accoglimento parziale) affermatosi ad esito dell'udienza del 20 settembre 2018 e seguenti, secondo cui l'ammissione alle prove concorsuali è subordinata alla decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità dei limiti di accesso al concorso, con conseguente sollecita fissazione dell'udienza di merito in caso di esito positivo.

Il Consiglio di Stato, infatti, con la nota **Ordinanza n. 5134 del 3.9.2018**, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in merito all'**art. 17, comma 2, lett. b) e comma 3, D. Lgs. n. 59/2017**, nella parte in cui limitano l'accesso al concorso ai soli docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 31 maggio 2017 e, per quanto riguarda i docenti ITP (e assimilati della classe A066), solo se inseriti in GAE o II Fascia di Graduatorie d'istituto entro la medesima data, nonché su posti di Sostegno solo se si è conseguito il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018 in virtù di procedure avviate entro il 31 maggio 2017.

In virtù di ciò, il Consiglio di Stato ha inizialmente ammesso con riserva alle prove i docenti appellanti, a tutela del preminente interesse che risulterebbe compromesso dalla mancata partecipazione al concorso (*ex multis*, Ordinanze n. 4151 – 3.9.2018 e n. 4176 – 6.9.2018).

Salvo poi, dall'udienza del 20 settembre 2018, modificare tale orientamento, accogliendo ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito una volta definito positivamente l'incidente di costituzionalità proposto, e rinviando a tale successiva (ed eventuale) fase la concreta ammissione degli appellanti alle prove (v. *ex multis* sulle categorie A066 – ITP, Ordinanze n. 4664 – 25.9.2018 e n. 4598 – 24.9.2018).

Gli odierni appellanti chiedono, quindi, se non già di poter giovare dell'ammissione alle prove, quantomeno di ottenere l'applicazione dell'orientamento *medio tempore* adottato dal CDS, con riconoscimento della possibile ammissione alle prove ad esito dell'incidente di costituzionalità proposto e (correlata) sollecita fissazione dell'udienza di merito.

DIRITTO

I. Error in procedendo: sull'ammissibilità e tempestività dell'impugnazione di primo grado.

Il TAR ha ridotto la propria decisione a profili preliminari, disattendendo le puntuali motivazioni già fornite in merito nel ricorso introduttivo (**DOC. 2**), non entrando nel merito delle principali questioni dedotte.

Secondo il Tar il ricorso sarebbe irricevibile in quanto “ .. *l'interesse al ricorso dei ricorrenti discende dall'unico e solo asserito atto lesivo dei loro interessi, ovvero il Bando di concorso emanato con Decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca n. 85 del 01/02/2018, pubblicato presso la Gazzetta Ufficiale nel n. 14 in data 16/02/2018, che ha previsto quale requisito di partecipazione alla procedura concorsuale il titolo di abilitazione. Soltanto dalla pubblicazione del Bando di concorso, infatti, nasce l'interesse all'impugnazione dei ricorrenti e, conseguentemente, decorre il termine di impugnazione del Bando. ..*” (v. Doc. 1).

I. Invece, come già sostenuto in prime cure, l'interesse all'impugnativa dei ricorrenti si è determinata solo con l'adozione degli atti (avvisi, elenchi e graduatorie) con cui il Miur ha ammesso (e/o autorizzato all'ammissione) docenti non abilitati della medesima categoria dei ricorrenti (ITP o A066) (Doc. 1/18 Fasc. I grado).

Infatti, laddove l'esclusione dei docenti ITP e A066 fosse stata integrale, cioè estesa a tutti i docenti non abilitati in possesso di tali diplomi, gli odierni ricorrenti non avrebbero avuto ragione per ricorrere.

Ma nel momento in cui con gli atti impugnati (e per via delle oscillazioni giurisprudenziali citate), il MIUR ha ammesso alle prove (suppletive) docenti con medesimi titoli e condizione didattica degli odierni appellanti, quest'ultimi hanno subito allora (e per via di tali atti) una concreta lesione al proprio interesse legittimo (pretensivo) a partecipare alle stesse prove, essendo da tale fase **legittimati a ricorrere**.

Solo per effetto di tali provvedimenti l'interesse alla partecipazione alle prove è stato effettivamente leso, e solo da tale momento hanno subito un effettivo “*arresto procedimentale*”.

decreti istitutivi dei suddetti PAS, con particolare riferimento al computo dell'anzianità di servizio ai fini dell'integrazione dei requisiti di ammissione (cfr., in specie, Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2015, n. 4751), rendendo così irrilevanti i frammentari quanto discriminatori e isolati percorsi abilitanti attivati, il cui accesso era stato impedito ad un ampissima platea di docenti.

Il Giudice Amministrativo, quindi, ha già in generale riconosciuto gli effetti abilitativi all'insegnamento derivanti dal possesso dei titoli di studio in questione ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici, mentre il TAR Lazio Roma nel caso di specie non ha dato attuazione al consolidato orientamento *de quo*, così viziando ulteriormente la Sentenza impugnata.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

Si ripropone, come necessario, la domanda risarcitoria primariamente ***“in forma specifica”***, atteso che, previo accertamento della piena legittimazione dei ricorrenti ad essere ammessi al concorso nelle classi di concorso A066 e/o B016 – A041 e/o ITP, e per chi ne ha fatto richiesta anche su posti di sostegno, si chiede di confermare, nel merito, l'ammissione **con effetti “definitivi”**.

In via subordinata, si chiede di condannare il MIUR a risarcire il danno **per equivalente**, anche come *perdita di chance*, a causa della colpevole ed ingiustificata preclusione (o ritardo) nell'ammissione di docenti in possesso di titolo idoneo.

La grave superficialità mostrata dal MIUR nel violare fondamentali principi dell'agire amministrativo, come l'imparzialità, il buon andamento, il giusto procedimento, non osservando precedenti giurisprudenziali in materia, e pregiudicando i ricorrenti che pur essendo *ab origine* in possesso di titolo abilitante non hanno potuto essere ancora ammessi al concorso e nemmeno hanno potuto formalizzare la domanda tramite la procedura *online*, comprova la sussistenza dell'elemento soggettivo, oltre che dell'elemento oggettivo, della fattispecie lesiva suscettibile di risarcimento, non essendovi dubbi sul nesso causale essendo riconducibili le contestate condotte e/o omissioni esclusivamente al MIUR.

ISTANZA DI SOSPENSIONE EX. ART. 98 CPA E/O DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI.

Come osservato, numerosi docenti ITP e della classe A066 sono stati già ammessi al concorso *de quo* in fattispecie identiche alla presente, quindi **con titoli di studio e condizione didattica identica agli appellanti**.

Quindi, un provvedimento cautelare favorevole agli odierni appellanti si giustifica anche per ***preminenti ragioni di equità, trasparenza e parità di trattamento***.

Tuttavia, come pure esposto, nella fase attuale non appare reclamabile l'ammissione con riserva al concorso né la piena sospensione della Sentenza gravata, atteso che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, ad esito della C.C. del 20 settembre 2018 e seguenti, ha mutato il proprio orientamento in un parziale accoglimento ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, c. 10, CPA, rinviando l'ammissione alle prove all'esito dell'incidente di costituzionalità proposto.

Si chiede, quindi, al Consiglio di Stato di riequilibrare gli interessi in gioco relativamente agli odierni appellanti, applicando **anche in loro favore l'orientamento di parziale accoglimento esposto, prevedendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito ad esito dell'incidente di costituzionalità e subordinando la loro ammissione alle prove al positivo esito del giudizio di costituzionalità, a prescindere dall'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, come avvenuto in casi analoghi per la medesima categoria A066/ITP** (v. Ordinanze CDS nn. 4664/2018 e 4598/2018).

Senza tale provvedimento cautelare, gli appellanti vedrebbero preclusa irrimediabilmente la partecipazione al concorso, derivandone un pregiudizio grave ed irreparabile.

SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI **ISTANZA EX. ART. 41 C.P.A.**

Conformemente a pacifica giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui potrebbe essere potenzialmente molto ampio e di non agevole individuazione il novero dei controinteressati, qualora l'Ecc.mo CDS ne ritenesse necessaria la notifica, si formula sin d'ora istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* dell'intimata Amministrazione, essendo onere dell'Amministrazione collaborare in tali complessi casi alla loro individuazione.

P.Q.M.

L'Ecc.mo Consiglio di Stato, previa adozione di misure cautelari collegiali come sopra richieste, Voglia accogliere il ricorso in appello e, in riforma della **Sentenza n. 452 del 14.1.2019 del TAR Lazio – Roma**, disporre l'annullamento degli atti impugnati innanzi al TAR nel giudizio RG 14207/2018 e, per l'effetto, condannare il MIUR, a titolo di **risarcimento in forma specifica**, ad ammettere gli appellanti a titolo definitivo al concorso *de quo* e, solo in via subordinata, al risarcimento dei danni per equivalente.

Con ogni conseguenza di legge e vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai fini del presente ricorso in appello che verte in materia di pubblico impiego è dovuto il versamento del contributo unificato nella misura di € **487,50**.

Con osservanza.

Roma/Firenze, 19 marzo 2019

Avv. Marcello Stanca **STANCA**
MARCELLO Firmato digitalmente
da STANCA MARCELLO
Data: 2019.03.19
22:26:56 +01'00'

Avv. Giuseppe Buonanno

Firmato digitalmente da:BUONANNO GIUSEPPE
Ruolo:4.6 Avvocato
Organizzazione:ORDINE AVVOCATI ROMA/80230130587
Data:19/03/2019 22:31:32